



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 135 – 23 GIUGNO 2026

Riunione del 10/06/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 111.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1)- **Sig. S. G.** n.q. di Presidente p.t. della ASD Pallavolo Rho
- 2)- **ASD Pallavolo Rho** in persona del Presidente p.t. sig. **S. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 30/04/2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

***Sig. S. G.** n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio ASD Pallavolo Rho, (cod. 04.017.0115), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 17, 18 e 29 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per la condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva per non aver corrisposto i compensi pattuiti in favore dell'atleta, P. L. per la mensilità di gennaio 2026 in esecuzione alle obbligazioni ed ai doveri derivanti dal vincolo tesserativo e dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto dalle parti in data 19.06.2025, come da atti delle conclusioni del 31.03.2026 regolarmente comunicato;*

***ASD Pallavolo Rho** (cod. 04.017.0115), in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2, 17 e 29 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per la condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva per non aver corrisposto i compensi pattuiti in favore dell'atleta, P. L. per la mensilità di gennaio 2026 in esecuzione alle obbligazioni ed ai doveri derivanti dal vincolo tesserativo e dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto dalle parti in data 19.06.2025, come da atti delle conclusioni del 31.03.2026 regolarmente comunicato*



FATTO

Con esposto del 20/3/2026, presentato nei confronti sig. M. B., allenatore della squadra di serie D femminile tesserato con il sodalizio Pallavolo Rho, del presidente del sodalizio sig. S. G. e dello stesso sodalizio sopra citato, la sig.ra L. P., atleta tesserata della ASD Pallavolo Rho, dichiarava che il suddetto sodalizio si era reso inadempiente agli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto il 19/6/2025, poiché non aveva provveduto al pagamento del compenso pattuito.

La Procura pur prendendo atto della presenza di altro esposto da parte del sodalizio nei confronti dell'atleta per un suo asserito inadempimento degli obblighi derivanti dal citato contratto sportivo, ritenendo provato per "tabulas" il mancato pagamento dei suddetti compensi per il mese di gennaio 2026, in data 31/3/2026 comunicava al sodalizio atto di conclusioni delle indagini con l'indicazione dell'intenzione di procedere al deferimento del presidente sig. S. G. e del sodalizio ASD Pallavolo Rho. Entrambi gli indagati, per mezzo del loro difensore avv. Massimo Della Rosa depositavano memoria difensiva con la quale contestavano ogni loro responsabilità disciplinare.

La Procura quindi non ritenendo sufficienti le difese esposte, ritenuto di non dover procedere nei confronti del sig. M. B., deferiva gli incolpati con atto del 30/4/2026 per i motivi sopra riportati.

Il Tribunale Federale pertanto li convocava per l'udienza del 10/6/2026 da svolgersi in modalità telematica.

Con altra memoria del 5/6/2026 a firma dell'avv. Della Rosa i prevenuti, pur riportandosi a quanto esposto nella precedente difesa, ammessa la sussistenza di un loro inadempimento di particolare tenuità, presentavano richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV che prevedeva la sospensione di giorni sette da ogni attività federale nei confronti del presidente sig. S. G. e la multa di € 50,00 a carico del sodalizio, che veniva accolta dalla Procura Federale.

All'udienza del 10 giugno si collegavano, per la Procura Federale, l'avv. Michele Sibillano e per gli incolpati l'avv. Massimo Della Rosa, i quali confermavano i termini del patteggiamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la responsabilità degli incolpati per le violazioni loro ascritte sussiste, siccome documentalmente comprovata oltre che ammessa dalla difesa e che pertanto la loro condotta deve ritenersi passibile di sanzione;

dato atto che l'accordo intervenuto tra la Procura Federale e gli incolpati è stato acquisito agli atti del procedimento;



ritenuto infine che non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni ivi indicate, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica la sanzione della sospensione di giorni sette da ogni attività federale nei confronti del presidente sig. S. G. e la multa di € 50,00 a carico del sodalizio ASD Pallavolo Rho.

Roma, 17 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Giugno 2026